



REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge, disciplina:
 - a) i comportamenti e le attività a diverso titolo suscettibili di incidere sulla vita della collettività nelle sue diverse espressioni;
 - b) le attività di Polizia Urbana, che vengono regolate anche dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale nei limiti attribuiti da leggi e regolamenti.
2. Le misure in esso contenute sono volte a tutelare:
 - a) la convivenza civile, con particolare riguardo ai soggetti deboli, agli anziani e ai bambini;
 - b) la sicurezza urbana;
 - c) la pubblica incolumità;
 - d) il decoro urbano;
 - e) la migliore fruibilità degli spazi e dei beni di interesse artistico, storico, culturale, ambientale e turistico.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio del Comune di Quartu Sant'Elena.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per **convivenza civile** si intende l'insieme dei comportamenti che garantiscono ai cittadini di vivere in armonia e nel rispetto reciproco;
 - b) per **sicurezza urbana** si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città;
 - c) per **pubblica incolumità** si intende l'insieme delle precauzioni necessarie per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina;
 - d) per **decoro urbano** si intende il rispetto della dignità dello spazio urbano, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo;
 - e) per **suolo pubblico** si intendono le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti,

- appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico nonché ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico;
- f) per **patrimonio pubblico** si intendono le aree pubbliche, anche verdi, gli edifici pubblici, i monumenti e i beni artistici, sia culturali che religiosi, l'arredo urbano compreso quello all'interno di aree verdi;
 - g) per **arredo urbano** si intende l'insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce a titolo esemplificativo a: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, staccionate, portarifiuti, semafori, pannelli informativi, transenne parapetonali, dissuasori stradali, rastrelliere per velocipedi, pensiline e fermate del bus;
 - h) per utilizzo dei beni pubblici si intende l'uso da parte della collettività per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività consentite da leggi e disposizioni regolamentari, anche di carattere privato;
 - i) per fruizione dei beni pubblici si intende il libero e generalizzato uso dei beni pubblici da parte di tutti i soggetti ai quali sono destinati, nel rispetto delle leggi e delle norme di cui al presente Regolamento;
 - l) per impedimento alla fruizione dei beni pubblici si intende qualsiasi comportamento che renda gravosa la fruizione di taluno dei luoghi, pregiudicandone il decoro e limitando la percettibilità delle caratteristiche archeologiche, storiche, naturali e culturali, anche in conseguenza di condotte impeditive o oppostive, potenzialmente idonee ad arrecare turbamento alla godibilità del bene tutelato;
 - m) per **Polizia Locale** si intende un Corpo di polizia a ordinamento civile istituito per il perseguimento e la tutela dei valori di cui al precedente art. 1;
 - n) per **città** si intende un centro abitato composto da aree residenziali, zone verdi, industriali e commerciali;
 - o) per **luoghi soggetti a misure di tutela del decoro** di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48", si intendono le aree individuate nell'allegato A) al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, all'interno delle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 2, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

ART. 4 DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

1. le attività di Polizia Urbana sono dirette dal Sindaco il quale, salvo delega ad un Assessore, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i

provvedimenti previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Le attività di Polizia Urbana sono attuate:

- a) dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Quartu Sant'Elena ai quali competono, in via generale e principale, le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento;
- b) dagli altri soggetti individuati ed autorizzati con provvedimento del Sindaco che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale;
- c) in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, dai dipendenti di altri Enti, Aziende erogatori di pubblici servizi e delle Aziende Sanitarie Locali.

3. Gli appartenenti alla Polizia Locale e gli altri soggetti indicati al comma 2, possono, nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni e accedere nei locali soggetti alla vigilanza e destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale ovvero la comunicazione all'Autorità Comunale dell'inizio attività in qualsiasi forma e con qualsiasi denominazione, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità stessa.

4. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del presente Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, Regionale, Metropolitano e tutti gli altri organi di vigilanza individuati dalla legge, secondo le competenze attribuite agli stessi dalla normativa di settore.

TITOLO I

NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO

CAPO I

LA SICUREZZA

ART. 5 ORDINE DI ALLONTANAMENTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, sono individuate nell'allegato A) al presente Regolamento le aree caratterizzate dalla presenza di scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, nelle quali si applicano le disposizioni sanzionatorie e le misure indicate nei commi 1 e 2 del predetto articolo 9, secondo le modalità di accertamento previste dal successivo articolo 10.
2. Resta fermo il potere del Sindaco, ai sensi dell'articolo 54 del TUEL, di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nell'intero territorio comunale o in zone circoscritte.

ART. 6 INSEDIAMENTI SU AREE PUBBLICHE

1. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato allo scopo, è vietato campeggiare o dimorare in tende, camper, roulotte, veicoli, baracche o ripari di fortuna.

ART. 7 DIVIETO DI BIVACCO E ACCATTONAGGIO

1. In tutto il territorio del Comune è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico il bivacco cioè l'utilizzo di uno spazio pubblico come luogo di propria dimora anche occasionale o temporanea.
2. E' altresì vietata l'elemosina quando è chiesta con le seguenti modalità:
 - a) esponendo cartelli, o fingendo menomazioni fisiche;
 - b) avvalendosi dell'impiego di minori e/o animali;
 - c) quando si condiziona la libertà di movimento altrui frapponendosi tra l'autovettura e l'automobilista o un passeggero;
 - d) quando si ostacola l'ingresso nei negozi, uffici, market, luoghi di culto;
 - e) quando si esercita nei pressi dei semafori e degli incroci causando intralcio alla circolazione veicolare e rischio per l'incolumità degli stessi;
 - f) quando si esercita nei pressi delle fermate dei mezzi pubblici intralciando la salita o la discesa dagli stessi;
 - g) in condizioni di ebbrezza alcolica o da stupefacenti.

ART. 8 ATTIVITA' VIETATE NEI LUOGHI PUBBLICI

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a salvaguardia della sicurezza, della vivibilità e del decoro della città, è vietato:
 - a) offrire e vendere servizi e/o merci con modalità contrarie alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
 - b) esporre in luogo pubblico oggetti e/o merci contrari al decoro, con caratteristiche, riferimenti ed immagini di tipo erotico-sessuale;
 - c) svestirsi totalmente o parzialmente in luogo pubblico in modo da rimanere nudi, seminudi, a torso nudo, in costume da bagno o in modo simile, fuori dagli stabilimenti balneari o dalle zone a ciò destinate;
 - d) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età per il loro uso o comunque non rispettando le regole e le indicazioni esplicitate in appositi cartelli di divieto;
 - e) abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;
 - f) abbandonare i rifiuti prodotti (carta, bottiglie, lattine, ecc.) nei luoghi ove il consumo di cibi e/o bevande su suolo pubblico risulti autorizzato e, più in generale, porre in essere azioni che determinano l'insudiciamento delle aree pubbliche.

ART. 9 CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

1. E' vietato cedere a qualunque titolo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto.
2. Fatto salvo il potere del Sindaco di determinare con ordinanza una diversa disciplina ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'interno delle aree indicate nell'allegato A) al presente Regolamento, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di ogni giorno è vietato consumare e/o detenere in luogo pubblico, al fine del consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato, con esclusione del consumo effettuato presso gli spazi concessi agli esercizi di somministrazione presenti e in occasione di eventi pubblici a ciò autorizzati.
3. Gli esercenti preposti alla somministrazione di alcolici e superalcolici, sono tenuti a informare la clientela mediante l'esposizione di un'apposita cartellonistica sulle disposizioni del presente articolo, la cui violazione è oggetto di sanzione amministrativa
4. L'abbandono di bottiglie, lattine, bicchieri di qualsiasi materiale e/o contenitori di qualsiasi genere è vietato e sanzionato ai sensi del vigente Regolamento

comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana.

ART. 10 TUTELA DI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE VERDI

1. Il Comune garantisce la fruibilità degli spazi adibiti a verde pubblico, determinandone al contempo le corrette modalità di utilizzo.
2. Nei parchi pubblici, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, è vietato:
 - a) introdursi o intrattenersi negli stessi al di fuori degli orari previsti per l'apertura al pubblico;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata e arrecare danno alla flora;
 - c) introdursi negli spazi erbosi in cui vi sia esposto apposito divieto, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle, arrampicarsi sugli alberi;
 - d) sedersi sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti, arrampicarsi sui pali, sulle inferriate;
 - e) bivaccare o dimorare in tende o ripari di fortuna;
 - f) accendere fiamme libere, griglie, barbecue, e bruciare qualsiasi materiale, a qualunque scopo o titolo.

ART. 11 TUTELA DELLE SPIAGGE CITTADINE

1. E' vietato fumare su tutte le spiagge ricadenti nel territorio del Comune di Quartu Sant'Elena.
2. Nelle spiagge del Comune di Quartu Sant'Elena è vietato l'utilizzo di prodotti in plastica monouso non compostabili e non biodegradabili, quali contenitori, miscelatori per bevande, cannucce e stoviglie, posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti; è fatto salvo l'utilizzo di detti materiali esclusivamente nelle attività di somministrazione, all'interno delle stesse, in capo alle quali vige l'obbligo di smaltimento a norma di legge.

ART. 12 FUOCHI, ESALAZIONE, FUMI E ODORI MOLESTI

1. E' fatto divieto di accendere fuochi, gettare oggetti accesi e bruciare materiali di qualsiasi tipo su suolo pubblico o privato, salvo l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche a ciò destinate, nonché su aree private a condizione che non siano generate immissioni di fumo o esalazioni che creino disagi al vicinato.
2. E' altresì vietato su suolo pubblico o privato far uso di combustibili che possano sviluppare esalazioni insalubri o moleste.

3. E' vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, vapori ed esalazioni, inquinanti e/o olfattive, che superino la normale tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati.

ART. 13 UTILIZZO DI MATERIALI ESPLODENTI E PIROTECNICI

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è vietato l'utilizzo di materiali esplosivi e pirotecnici, seppure omologati, in presenza di persone ed animali, nonché ad una distanza inferiore ai 200 metri da cliniche, ospedali, case di cura, scuole, ambiti condominiali, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, siti di interesse comunitario, aree naturalistiche e oasi protette, parchi, spazi verdi e pubblici destinati ad animali d'affezione.
2. Sono fatte salve deroghe per particolari eventi che vanno specificamente autorizzati dall'Autorità competente.

ART. 14 DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle abitazioni, nei negozi e nelle botteghe materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

CAPO II

IL DECORO

ART. 15 DIVIETI A TUTELA DEGLI IMMOBILI PUBBLICI E PRIVATI E DI ALTRI BENI

1. E' vietato deturpare edifici pubblici e privati, oggetti dell'arredo urbano, installazioni pubbliche, mezzi di pubblico trasporto, vetrine e serrande di esercizi commerciali e loro pertinenze.

ART. 16 REGOLE PER GLI ESERCENTI

1. In assenza di specifica autorizzazione è vietato esporre all'esterno degli esercizi commerciali cartelli, insegne, strutture adibite alla vendita e/o merci anche se non poggiano direttamente sul suolo e/o facilmente amovibili.
2. Il titolo abilitativo per l'attività esercitata e l'eventuale concessione del suolo pubblico comprensiva di planimetria e dei metri quadrati autorizzati devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico e ai pubblici ufficiali addetti al controllo.

ART. 17 CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI O DI ALTRI ANIMALI

1. E' fatto divieto a chiunque:
 - a) di introdurre in città animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini, se non sono trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.
 - b) far circolare cani di qualsiasi razza o taglia in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di anagrafe canina, e quindi che non siano identificati con microchip;
2. è consentito tenere in luoghi privati, negozi, locali commerciali, giardini, aree verdi od in altri luoghi assimilati cani od altri animali salvo che disturbino la convivenza civile o possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via;
3. Chiunque si accompagni con cani o altri animali su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiede, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, ha l'obbligo di:
 - a) munirsi di idoneo attrezzo per la raccolta delle feci depositate dagli animali. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli Agenti preposti alla vigilanza;
 - b) depositare le feci, contenute in idonei sacchetti chiusi, negli appositi cestini portarifiuti destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
4. Chiunque si accompagni con cani deve condurre gli stessi su area pubblica o aperta al pubblico assicurati al guinzaglio e deve essere munito di museruola da utilizzarsi all'occorrenza.

5. Per quanto non disciplinato col presente articolo si rinvia al vigente regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città.

ART. 18 DIVIETO DI SOMMINISTRARE CIBO

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale e in qualunque periodo dell'anno:
 - a) di somministrare cibo ai volatili che stazionano nel territorio comunale;
 - b) di abbandonare del cibo in siti normalmente accessibili agli animali del punto a)
2. Autorizzazioni in deroga possono essere concesse dal Sindaco in ragione di particolari situazioni ambientali e sociali.

ART. 19 ULTERIORI CONDOTTE VIETATE NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a salvaguardia della vivibilità e del decoro della città, è vietato:
 - a) sedersi, arrampicarsi o sdraiarsi sui beni del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale; arrampicarsi sui pali dell'illuminazione pubblica, della segnaletica stradale, su inferriate, cancellate, muri di cinta e/o alberi;
 - b) incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo.
 - c) consumare cibi e/o bevande sui beni del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale e sul suolo pubblico se si intralcia il passaggio o si reca qualsivoglia disagio;
 - d) espletare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - e) rimuovere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, elementi di arredo urbano.

TITOLO II

NORME A TUTELA DELLA CIVILE CONVIVENZA

ART. 20 REGOLE A TUTELA DEGLI IMMOBILI PUBBLICI E PRIVATI E DI ALTRI BENI.

1. Chi ha la disponibilità di un immobile deve provvedere alla manutenzione e alla pulizia delle mura esterne, degli ingressi, dei cortile e delle aree prospicienti l'ingresso.
2. La regola di cui al comma 1 si applica anche in caso di non utilizzo degli immobili, ed in questo caso vi è anche l'obbligo di porre in essere gli accorgimenti utili ad evitare intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti e pericoli per l'incolumità pubblica.
3. Il Comune potrà ordinare l'esecuzione di interventi a tutela della civile convivenza e del decoro urbano, anche in caso di lavori edilizi lasciati incompleti o sospesi oltre i termini consentiti nel provvedimento autorizzatorio.

ART. 21 CARICO E SCARICO MERCI E COSE

1. Le operazioni di carico e scarico di merci effettuate attraverso l'utilizzo degli appositi spazi pubblici predisposti ovvero espressamente concessi per la circostanza, è soggetta alla condizione che le merci o le cose vengano caricate o scaricate senza depositarle oltre 15 minuti sul suolo pubblico, salvo l'autorizzazione dell'autorità comunale, che indicherà le opportune modalità.

ART. 22 CADUTA DI ACQUA SULLA PUBBLICA VIA

1. E' vietato stendere panni, indumenti, tappeti e simili dalle finestre e dalle terrazze se ne consegue lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.
2. Nel procedere all'innaffiatura di fiori o piante deve essere evitato lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.
3. I contenitori di piante o fiori devono essere assicurati contro ogni pericolo di caduta.

ART. 23 SCUOTIMENTO E SPOLVERAMENTO DI PANNI

1. E' vietato scuotere e spolverare dai balconi, dalle finestre e da qualsiasi altra apertura che si affacci sulla pubblica via o piazza: tappeti, panni, stracci, materassi o altre suppellettili.

2. Per le abitazioni che non hanno balconi o altre aperture su cortili interni, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate usando sempre gli accorgimenti necessari per non recare molestia o danno al vicinato ed al pubblico.

ART. 24 SCIORINAMENTO DI BIANCHERIA

1. E' vietato, a tutela del decoro e al fine di non arrecare disturbo e ridurre la luce naturale dalle finestre, stendere biancheria o panni dalle finestre o sui terrazzi prospicienti vie o piazze pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico, fatta eccezione per quegli immobili che non hanno vedute all'interno della proprietà.

ART. 25 VENDITORI E MESTIERI AMBULANTI

1. I venditori ambulanti e gli artisti di strada non possono svolgere la propria attività entro 50 metri dalle scuole di ogni ordine e grado, chiese ed altri edifici di culto, ospedali, ambulatori medici e/o uffici pubblici per evitare di disturbare chi studia, prega, lavora, o è ricoverato.
2. I soggetti indicati al comma 1 devono attenersi alle disposizioni di leggi, dei regolamenti comunali e agli ordini ed alle istruzioni impartite dagli agenti della Polizia Locale e di Pubblica Sicurezza.
3. Ai soggetti indicati al comma 1 è vietato reclamizzare la propria attività ad alta voce e/o con l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti disturbo alla civile convivenza.
4. Sono fatte salve le attività già autorizzate con apposito provvedimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e quelle svolte all'interno delle aree individuate da atti di pianificazione e di indirizzo.

TITOLO III

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 26 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Per le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, si applicano i principi e i procedimenti previsti della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, e delle norme previste del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n° 267.
2. È sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

ART. 27 SANZIONI

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli: 6 comma 1; 7 commi 1 e 2 lett. b) e g); 9 comma 2; 11 comma 1; 12 commi 1 e 2; 13 comma 1; 14 comma 1; 15 comma 1; 19; e 25, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da euro 75,00 ad euro 500,00.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli: 7 comma 2, escluse lett. b) e g); 8 ; 9 commi 1 e 3; 10 comma 2; 11 comma 2; 12 comma 3; 16 comma 2; 17; 18; 20; 21; 22; 23; e 24, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da euro 50,00 ad euro 400,00.
3. Per i comportamenti accertati in violazione agli articoli 6 comma 1, 7 commi 1 e 2, 9 comma 1, 2, e 3, 10 comma 2, 11 comma 1 e 2, 15 comma 1, 19 comma 1, commessi all'interno di una delle aree individuate, indicate e perimetrare nell'allegato A) al presente Regolamento, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Viene altresì imposto al trasgressore l'ordine di allontanamento ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e successive modificazioni.

4. La violazione dell'ordine di allontanamento di cui al comma precedente è sanzionato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e successive modificazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da euro 300,00 ad euro 900,00, e viene disposta l'immediata comunicazione al

Questore di Cagliari per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

5. Le sanzioni adottate ai sensi del presente regolamento sono comunicate ai Servizi comunali competenti per le singole materie al fine dell'adozione degli eventuali atti di competenza.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 NORME ABROGATE

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. In caso di contraddittorietà delle norme del presente regolamento con quelle di altri regolamenti vigenti, si applicano quelle contenute nella disciplina di settore, le cui disposizioni hanno valore di norma speciale e in quanto tali prevalenti.


ART. 29 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

Allegato A)

Luoghi soggetti a misure di tutela del decoro di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48"

- 1) Parco Matteotti
- 2) Parco Europa, incluso parcheggio dedicato ricompreso fra le vie Germania, Malta e Pitz'e Serra;
- 3) Parco del Sole adiacente alla via Turati e Parcheggio ASL
- 4) Parco Parodi
- 5) Giardino via Austria, ricompreso tra le vie Fiume, San Marino e Austria
- 6) Area compresa fra demanio marittimo e via Lungomare del Golfo dalla rotatoria Margine Rosso fino al confine col Comune di Cagliari



5) GIARDINO DI VIA AUSTRIA



6) AREA COMPRESA FRA DEMANIO MARITTIMO E VIA LUNGOMARE DEL GOLFO


Allegato A)

Luoghi soggetti a misure di tutela del decoro di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 1.4, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48"


- 1) Parco Matteotti
- 2) Parco Europa, incluso parcheggio dedicato ricompreso fra le vie Germania, Malta e Pitz'e Serra;
- 3) Parco del Sole adiacente alla via Turati e Parcheggio ASL
- 4) Parco Parodi
- 5) Giardino via Austria, ricompreso tra le vie Fiume, San Marino e Austria
- 6) Area compresa fra demanio marittimo e via Lungomare del Golfo dalla rotatoria Margine Rosso fino al confine col Comune di Cagliari
- 7) Piazza IV Novembre
- 8) Parco Santa Lucia tratto Via M. Angioni fronte scuola



6) AREA COMPRESA FRA DEMANIO MARITTIMO E VIA LUNGOMARE DEL GOLFO



7) PIAZZA IV NOVEMBRE



8) PARCO SANTA LUCIA TRATTO VIA M. ANGIONI FRONTE SCUOLA



Comune di Quartu Sant'Elena

Città Metropolitana di Cagliari

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 57 del 30/06/2025

Oggetto: Regolamento di Sicurezza e Polizia Urbana del Comune di Quartu Sant'Elena - Approvazione.

L'anno 2025, addì 30 del mese di **Giugno** alle ore **10.10** nella sala Consiliare del Comune di Quartu Sant'Elena in Via Eligio Porcu, convocato dal Presidente con avvisi scritti, a termini dell'art.3 del Regolamento, è riunito in seduta Pubblica, in Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI	PRESENTE	CONSIGLIERI	PRESENTE
MURGIONI Rita	Si	NAITANA Vincenzo	Si
AMORE Francesco	Si	PANI Antonio	No
ANGIUS Romina	Si	PAU Massimo	Si
BUSONERA Stefano	Si	PERRA Laura Savina	Si
CADONI Barbara	Si	PILUDU Francesco	Si
CAREDDA Francesco	Si	PIRAS Valeria	Si
CARRERAS Mauro	Si	PISANO Michele	No
DEL ZOMPO Marina	Si	SARRITZU Martino	No
DELIGIOS Luisella	Si	STEVELLI Christian	Si
DELOGU Maria Paola	No	TOCCO Franco	Si
DEMURTAS Anna Maria	Si	TOLU Ignazio	Si
DEMURTAS Maria Antonietta	Si	TORRU Lucio	No
DESSI' Alfredo	Si	USALLA Elisa	Si
GIUA Maria Assunta Caterina	Si		
LIGAS Mauro	Si		
MILIA Graziano Ernesto	Si		

Presenti **24**
Assenti **5**

Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Comunale MURGIONI Rita, e partecipa Il Segretario Generale Maggio Paolo.

Il Presidente nomina scrutatori i Sigg.ri : LIGAS Mauro ; DELIGIOS Luisella; PILUDU Francesco



Comune di Quartu Sant'Elena

Sono presenti i Sigg. Assessori Comunali: Elisabetta Atzori, Marco Camboni, Cinzia Carta, Tiziana Cogoni, Rossana Perra, Salvatore Sanna, Aldo Vanini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RITA MURGIONI

In prosecuzione di seduta invita il consesso all'esame dell'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Regolamento di Sicurezza e Polizia Urbana del Comune di Quartu Sant'Elena – Approvazione";

Prosegue comunicando la presentazione di n. 7 emendamenti n. 1 da parte del Sindaco Graziano Ernesto Milia e n. 6 da parte dei Consiglieri Michele Pisano e Lucio Torru oltre i tempi consentiti, art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Intervento del Sindaco Graziano Ernesto Milia, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Michele Pisano:

Presenti: n. 25;

Assenti: n. 4 (Maria Paola Delogu, Antonio Pani, Martino Sarritzu, Lucio Torru);

Intervento del Consigliere Michele Pisano, che chiede di rinviare il punto, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento della Consigliera Valeria Piras, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento del Consigliere Stefano Busonera, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento della Consigliera Barbara Cadoni per l'ordine dei lavori, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento del Presidente del Consiglio Comunale, Rita Murgioni, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento del Consigliere Francesco Piludu, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento del Sindaco Graziano Ernesto Milia, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento del Consigliere Michele Pisano, sull'Ordine dei lavori, che chiede di sospendere il punto in discussione, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento del Consigliere Stefano Busonera, che si dichiara contrario alla proposta del Consigliere Michele Pisano, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento del Consigliere Michele Pisano, sull'Ordine dei lavori, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Interviene il Presidente del Consiglio, Rita Murgioni, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento del Consigliere Stefano Busonera, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento del Consigliere Michele Pisano e chiede una sospensione dei lavori, come integralmente riportato nel verbale di seduta;



Comune di Quartu Sant'Elena

Non essendoci nessuno contrario alle ore 12:17 il Presidente sospende i lavori del Consiglio e alle ore 12:18 riapre la seduta;

Su richiesta del Consigliere Michele Pisano, viene fatto l'appello per la verifica dei Presenti, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Il Segretario Generale, su invito del Presidente, procede con l'appello a seguito del quale risultano:

Presenti: n. 24:

Assenti: n. 5 (Maria Paola Delogu, Sindaco Graziano Ernesto Milia, Antonio Pani, Martino Sarritzu, Lucio Torru);

Intervento del Consigliere Michele Pisano, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Si dà atto che esce dall'aula il Consigliere Franco Tocco:

Presenti: n. 23

Assenti: n. 6 (Maria Paola Delogu, Sindaco Graziano Ernesto Milia, Antonio Pani, Martino Sarritzu, Franco Tocco, Lucio Torru);

Intervento della Consigliera Barbara Cadoni, come riportato del verbale di seduta;

Si dà atto che rientrano in aula il Sindaco Graziano Ernesto Milia e il Consigliere Franco Tocco:

Presenti: n. 25;

Assenti: n. 4 (Maria Paola Delogu, Antonio Pani, Martino Sarritzu, Lucio Torru);

Intervento del Consigliere Christian Stevelli, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento della Consigliera Valeria Piras, che dichiara il voto favorevole, come integralmente riportato del verbale di seduta;

Intervento del Consigliere Michele Pisano che chiede di votare separatamente gli articoli 8 – 9 – 13 – 25 del Regolamento, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento del Consigliere Franco Tocco, che dichiara il voto favorevole, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento del Consigliere Michele Pisano, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Il Presidente comunica che, come richiesto dal Consigliere Michele Pisano, gli articoli vengono votati separatamente, per alzata di mano con il seguente esito proclamato dallo stesso, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati:

- **Articolo 8:**
- Voti favorevoli n. 24
- Contrario 1 (Michele Pisano);

Il Presidente proclama la votazione e dichiara Approvato l'Articolo 8 del Regolamento in questione;

- **Articolo 9:**
- Voti favorevoli n. 24



Comune di Quartu Sant'Elena

- Contrario 1 (Michele Pisano);

Il Presidente proclama la votazione e dichiara Approvato l'Articolo 9 del Regolamento in questione;

- **Articolo 13:**
- Voti favorevoli n. 24
- Contrario 1 (Michele Pisano):

Il Presidente proclama la votazione e dichiara Approvato l'Articolo 13 del Regolamento in questione;

- **Articolo 25:**
- Voti favorevoli n. 24
- Contrario 1 (Michele Pisano):

Il Presidente proclama la votazione e dichiara Approvato l'Articolo 25 del Regolamento in questione;

Il Presidente invita il consesso alla votazione, per alzata di mano, dell'intero Regolamento in questione, con il seguente esito proclamato dallo stesso, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati:

Presenti: n. 25;

Assenti: n. 4 (Maria Paola Delogu, Antonio Pani, Martino Sarritzu, Lucio Torru);

Votanti: n. 25;

Voti favorevoli: n. 25;

Il Presidente proclama la votazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione recante: "Regolamento di Sicurezza e Polizia Urbana del Comune di Quartu Sant'Elena – Approvazione";

A questo punto si procede con la votazione dell'immediata esecutività dello stesso, per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati:

Presenti: n. 25;

Assenti: n. 4 (Maria Paola Delogu, Antonio Pani, Martino Sarritzu, Lucio Torru);

Votanti: n. 24;

Voti favorevoli: n. 24;

Astenuti: n. 1 (Michele Pisano);

Il Presidente, proclama la votazione e dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la proposta di deliberazione n. 66/2025, a firma del Dirigente del Settore 12 - Polizia Municipale - Mobilità e Traffico, incaricato con Decreto Sindacale n. 6 del 28/03/2025, che di seguito si riporta testualmente:

- **PREMESSO CHE:**
 - rientra nelle finalità strategiche dell'Amministrazione Comunale adottare regole destinate ad assicurare la sicurezza e favorire una civile convivenza;
 - la sicurezza della città e la percezione di sicurezza da parte dei cittadini assume rilevanza ulteriore nel periodo estivo in corrispondenza di eventi pubblici ed attività private che interessano il centro urbano ed il litorale;
 - il perseguimento di tale obiettivo presuppone il mantenimento e l'innalzamento degli standard qualitativi di vivibilità della città, il mantenimento di elevati livelli di sicurezza e decoro e l'approntamento di adeguati sistemi di controllo volti a garantire lo scrupoloso rispetto delle norme poste a presidio della civile e pacifica convivenza;



Comune di Quartu Sant'Elena

- in generale, la sicurezza è percepita dai cittadini come un diritto primario ed una componente indispensabile della loro qualità di vita.

DATO ATTO che il Comune di Quartu Sant'Elena non è dotato di una disciplina regolamentare in materia di sicurezza urbana, ed è necessario pertanto adottare adeguate disposizioni regolamentari in conformità all'attuale quadro legislativo nazionale e fornire un'adeguata risposta alle mutate esigenze della città.

VISTI:

- il D.lgs. 31/03/1998 n. 112, con particolare riferimento all'art. 158 c. 2;
- il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, che promuove l'attivazione di interventi integrati, che coinvolgano anche le amministrazioni comunali nell'attuazione di misure volte al presidio della sicurezza pubblica;
- il Decreto-Legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, contenente disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

VISTO lo schema di Regolamento proposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 140 del 18/6/2025, che si allega alla presente delibera quale parte integrante, contenente norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) convivenza civile, con particolare riguardo ai soggetti deboli, agli anziani e ai bambini;
- b) sicurezza urbana;
- c) pubblica incolumità;
- d) decoro urbano;
- e) fruibilità degli spazi e dei beni di interesse artistico, storico, culturale, ambientale e turistico.

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000";

ACQUISITO sulla presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. , il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore 12 - Polizia Municipale, Mobilità e Traffico" prescindendo dal parere contabile in quanto il presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, del T.U.E.L.267/2000 e dell'art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, quanto alla conformità del presente atto alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 recante T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

SENTITO l'intervento del Sindaco Graziano Ernesto Milia, delle Consigliere e Consiglieri Comunali, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

CON le votazioni come sopra riportate;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- 1) Di approvare il Regolamento di Sicurezza e Polizia Urbana ed il relativo allegato A), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 1) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, con separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n°267, al fine di dare attuazione al Regolamento in questione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 66**

Ufficio Proponente: **Ufficio Amministrativo Polizia Municipale**

Oggetto: **Regolamento di Sicurezza e Polizia Urbana del Comune di Quartu Sant'Elena - Approvazione.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo Polizia Municipale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/06/2025

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Dott. Giuseppe Picci

Parere Contabile

SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA – CONTROLLO DI GESTIONE - CONTROLLO PARTECIPATE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 19/06/2025

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Cossu Raffaele



Comune di Quartu Sant'Elena

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

MURGIONI Rita

Il Segretario Generale

Maggio Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant'Elena, il giorno **01/07/2025** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **16/07/2025**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Quartu Sant'Elena, 01/07/2025

Il Segretario Generale

Maggio Paolo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio di questo comune

Pubblicazione all'albo pretorio di questo comune dal _____ al _____ (ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Generale

Maggio Paolo
